



Alessandria della Rocca



Bivona



Cianciana



San Biagio Platani



Santo Stefano Quisquina

# Distretto socio-sanitario **D2**

**Comune Capofila: Bivona**

(Mod. 2)

## SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI E ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE

### Richiamate:

- la legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 22 del 09/05/1986 sul riordino dei servizi socio – assistenziali in Sicilia;

**A seguito di verifica** del possesso dei requisiti richiesti, effettuata da apposita Commissione di Accreditamento l'Organismo Sociale \_\_\_\_\_ è stato ritenuto in possesso dei requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente Patto per l'erogazione delle prestazioni domiciliari socio-assistenziali;

**Volendosi ora** determinare le norme e condizioni che debbono regolare il servizio di che trattasi, i Signori:

1) Dr. \_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Bivona Capofila (d'ora in avanti denominato Comune), giusti i poteri derivanti dalla suddetta carica, C.F. Comune di Bivona n° \_\_\_\_\_ P. IVA Comune di Bivona n. \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante del \_\_\_\_\_ da ora in poi denominato Organismo Sociale concordano quanto segue:

### ART.1

Il presente patto ha per oggetto l'espletamento e la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e/o disabili e assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione in favore di minori disabili residenti nel territorio dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 con la formula dell'accREDITAMENTO.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e/o disabili si esplicherà attraverso le attività che saranno previste nel piano personalizzato.

Il piano individualizzato (P.I.) sarà redatto dall'assistente sociale dei singoli comuni del Distretto e dall'ASP. Tale Piano dovrà essere vistato dall'Organismo Sociale, dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale del Comune di riferimento, dal Dirigente del Distretto e dall'Ente accreditato scelto dal richiedente.

All'Ente accreditato sarà consegnato un buono/titolo di servizio/quantificazione spesa delle prestazioni come risultante dal Piano personalizzato, che sarà sottoscritto dal richiedente il servizio, dal responsabile del servizio sociale del Comune di riferimento, dal Dirigente del Distretto e dal medesimo Ente accreditato.

Il servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione si esplicherà a favore dei minori in situazione di handicap fisico e/o sensoriale grave delle scuole materne, elementari e medie del Distretto D2 per i quali le medesime hanno redatto il PEI e alle condizioni e nei limiti previsti dall'azione prima del P.d.Z. 2018/2019 approvato con parere n. 25 del 16.09.2019. L'Organismo sociale dovrà garantire personale in possesso di laurea in ambito psico-pedagogico o di titolo di diploma di scuola media superiore o equipollente, in quest'ultimo caso, più attestato del titolo di assistente all'autonomia e alla comunicazione. All'Ente accreditato sarà consegnato un Titolo di servizio che sarà sottoscritto dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale del Comune di riferimento, dal Dirigente del Distretto e dal medesimo Ente accreditato.

Gli operatori, nel limite delle proprie competenze, previa indicazione e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, devono:

- a) collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato, avendo cura di attuare le azioni e le strategie individuate dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi, soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione;
- b) nell'ambito della realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), accompagnare l'alunno disabile nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- c) collaborare, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico- funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando sempre su indicazione e responsabilità precisa della scuola.

L'operatore deve giornalmente firmare la presenza, con indicazione dell'orario e del minore destinatario dell'intervento, in un apposito registro, messo a disposizione dall'ente accreditato, ma tenuto dalla scuola.

Mensilmente deve, inoltre, presentare prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e vistato dal responsabile dell'Organismo Sociale.

## ART. 2

L'Organismo Sociale si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti nello schema di domanda di iscrizione nell'elenco degli Enti per il patto di accreditamento (Mod. 1) approvato con determinazione del Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo sviluppo territoriale del Comune Capofila n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi, fermo restando che il Distretto si riserva, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni;
- a garantire le prestazioni richieste mantenendo le tariffe previste dal CCNL Cooperative Sociali e precisamente:
  - di impegnarsi a garantire per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare le prestazioni per le quali si richiede l'operatore OSS, profilo prof. C2, costo orario € 18,32 oltre IVA 5% se dovuta € 0,92 totale € 19,24;
  - di impegnarsi a garantire per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare le prestazioni per le quali si richiede l'operatore OSA, profilo prof. C1, costo orario € 17,78 oltre IVA 5% se dovuta € 0,89 totale € 18,67;
  - di impegnarsi a garantire per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare le prestazioni per le quali si richiede l'operatore Assistente domiciliare, profilo prof. B1, costo orario € 16,51 oltre IVA 5% se dovuta € 0,83 totale € 17,34;
  - di impegnarsi a garantire per il servizio di assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione costo orario € 20,52 oltre IVA 5% se dovuta € 1,03 totale € 21,55;
- ad aprire una sede operativa nel territorio Distrettuale e comunicarla al Distretto contestualmente all'avvio della erogazione delle prestazioni;
- ad attuare il piano individualizzato rispettando i tempi di avvio previsti in detto piano e tenendo presente che il Servizio è da erogare in prestazioni orarie di 60 minuti o frazioni di ore e nei giorni richiesti dal richiedente in riferimento ai bisogni del beneficiario;
- ad accettare i sistemi di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni stabiliti dagli uffici di Servizio Sociale dei Comuni e dal Comune capofila, nel rispetto del piano personalizzato tra cui la somministrazione di una scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- ad aggiornare puntualmente l'elenco nominativo, con allegati titoli, del personale da adibire a tale servizio;
- ad attivare propri strumenti operativi, attraverso i quali consentire la periodica verifica del livello di qualità delle prestazioni e della relazione d'aiuto percepiti da parte dei medesimi soggetti;
- a garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di infortuni che comportino morte o invalidità permanente;
- a garantire la copertura assicurativa di responsabilità civile esonerando il Distretto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione corrente;
- ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- a presentare copia della comunicazione obbligatoria Unificato UniLav del personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- a presentare su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila, tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari: busta paga e dichiarazione dei versamenti dei contributi di tutto il personale impiegato per l'erogazione della prestazione oggetto del presente patto di accreditamento.

### ART. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, l'Organismo Sociale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per i pagamenti con le seguenti coordinate bancarie:

---

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma precedente il Distretto procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

#### ART. 4

Il Distretto si riserva il diritto di compiere d'ufficio, oltre che su richiesta del richiedente e/o del beneficiario, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto e dal Piano Individuale. L'esito delle verifiche sarà comunicato all'Organismo Sociale.

In caso di accertamento del venire meno di uno solo dei requisiti di accreditamento, il Distretto invita l'Organismo Sociale a ripristinare la situazione preesistente entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto.

Qualora il Distretto accertasse la sussistenza di una o più irregolarità, queste saranno contestate all'Organismo Sociale, che dovrà provvedere a risolvere entro i termini e le modalità definite dal Distretto. In caso contrario, il Distretto diffida l'Organismo Sociale ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto. L'accertamento invece di gravi inadempienze costituisce causa di risoluzione del presente Patto.

Il Distretto, al termine dell'esecuzione del servizio, corrisponde all'Organismo l'importo relativo ai buoni/titoli di servizio secondo la tariffa sopraindicata, su presentazione di regolare fattura, in rapporto alle ore di servizio espletato, firmata dal legale rappresentante dell'Organismo, di relazione mensile del medesimo riportante i nominativi degli assistiti con i relativi buoni di servizio erogati sulla base dei piani individuali di ogni singolo utente anziani e /o disabili.

Il Distretto si impegna, al termine dell'erogazione del servizio, ed entro i termini previsti dalla legge, a saldare i corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese dall'Organismo Sociale. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.

Il Distretto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qualvolta siano in corso con l'Organizzazione contestazioni formali, previste dal presente Patto.

L'interruzione, senza giustificato motivo, da parte dell'Ente, dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di Intervento Individuale, prima della scadenza del presente Patto, comporterà per il servizio prestato ed ancora non pagato l'applicazione di una riduzione del 20% sulla somma dovuta; inoltre non darà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni da rendere, e comporterà la cancellazione dall'Albo degli Enti accreditati per il periodo di validità temporale dello stesso.

Il Distretto:

- non procederà al pagamento delle fatture se non in presenza di certificato DURC regolare;
- potrà effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato, richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e del presente Patto di accreditamento.

Inoltre, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti, il Distretto non garantisce alcun numero minimo di adesioni.

#### ART. 5

Gli anziani/disabili/minori o le loro famiglie, individuati quali beneficiari del servizio, hanno diritto di scegliere liberamente dall'Albo Distrettuale degli Enti Accreditati il soggetto a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni. Gli stessi, qualora subentrino reali motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime, hanno la facoltà di scegliere un altro ente accreditato comunicando, per iscritto all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, la volontà di scelta o di modifica del fornitore della prestazione.

#### ART. 6

L'Organismo sociale non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo da parte del Distretto nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente.

#### ART. 7

Il presente Patto ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione salvo eventuale proroga, autorizzata dal Comitato dei Sindaci, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'eventuale proroga, autorizzata da Comitato dei Sindaci, si attiverà soltanto a seguito di apposita comunicazione del Distretto. È escluso il tacito rinnovo.

Il Patto è redatto in duplice copia per ciascun organismo aderente.

Il presente Patto di Accreditamento è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 comma parte II della legge del Registro – D.P.R. 131/1986.

#### ART. 8

Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è quello di Sciacca.

#### ART. 9

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato o eventualmente risolto.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto d'obbligo, si rinvia alle norme di legge in materia. La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Bivona, li \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

Il Dirigente del Dipartimento 2  
Servizi alla Persona e Politiche  
per lo sviluppo territoriale